



COMUNE DI CORTENOVA

Provincia di Lecco

Piazza Umberto I°, 5 – 23813 Cortenova (Lc)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Registro Deliberazioni del 29-04-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TA.RI
ANNO 2025 IN CONFORMITA' AL P.E.F. 2024/2025**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Galperti Sergio	P	Benedetti Andrea Sante	P
Selva Marco	P	Sala Gabriele	P
Benedetti Antonia	P	Benedetti Giancarlo	P
Mascheri Andrea	P	Foschi Marino	P
Ciresa Marco	P	Malugani Cristina	P
Lai Elisa	P		

Presenti...: 11

Assenti...: 0

Partecipa il Segretario avv. Davide Fassi, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Galperti Sergio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione in oggetto, regolarmente iscritta all'ordine del giorno per la seduta odierna.

* * *

IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione, soffermandosi in particolare sulla nuova componente perequativa, dando atto che le tariffe e la bollettazione subiranno un aumento contenuto, rispetto ai quali non sussistono margini di manovra per il Comune, stante il principio di integrale copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti con i proventi TARI.

IL CONSIGLIERE G. BENEDETTI richiama l'opportunità di attivare iniziative di sensibilizzazione ecologica, correlata anche alle misure di raccolta differenziata che si sono assunte nel tempo (sacco rosso, misurazione puntale etc.). Formula alcuni rilievi critici incentrati sulle componenti perequative stabilite da Arera, che gravano sul costo complessivo per singola utenza, e che costituiscono voci di costo svincolate dalla produzione effettiva di rifiuti. Auspica un contenimento dei costi di esercizio di Silea quale unica leva per contenere gli oneri tributari correlati.

In assenza di ulteriori richieste di intervento il Sindaco dichiara conclusa la discussione e dispone procedersi con la votazione.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- N. 443 del 31/10/2019 e s.m.i che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR)
- N. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- N. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- N. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- N. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 " Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- N. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- N. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 " Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con le utenze a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- N. 385/2023 del 03/08/2023 concernente "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani;
- N. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, la quale ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- N. 387/2023 del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- N. 389/2023 del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2;
- N. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 avente ad oggetto: Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, con la quale viene istituita la componente perequativa UR3,a a decorrere dall'1 gennaio 2025 e fissata inizialmente in 6 euro/utenza;

- N. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 avente ad oggetto: "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che il Comune di Cortenova ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2024;

DATO ATTO che il Comune di Cortenova ha approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.05.2024 il P.E.F. 2024/2025;

DATO ATTO che il Piano Finanziario approvato con la sopra richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 23/2024, redatto in base alle indicazioni di Arera, aveva valenza pluriennale, pertanto per la determinazione delle tariffe TARI anno 2025 occorre far riferimento alla colonna dei costi rappresentati nell'aggiornamento PEF 2024/2025, annualità 2025, per un importo complessivo di euro 146.520,40 di cui parte variabile di euro 88.736,41 e parte fissa di euro 57.783,99 considerati al netto della detrazione MIUR, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'Allegato A della delibera (TQRIF); VISTA la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il

biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, con riferimento agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2025 il cui aggiornamento biennale è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2024, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

PRESO ATTO della delibera di ARERA del 18.01.2022 n. 15/2022/R/rif, in cui vengono indicati gli standard di qualità che i Comuni devono applicare dall'01.01.2023 e dato atto che il Comune dopo verifica della situazione attuale ha ritenuto opportuno posizionarsi nello schema I;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019,

n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura

percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera Arera n. 133/2025/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

TENUTO CONTO che le tariffe:

- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica*";

RITENUTO di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq. dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come di seguito indicati:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	28.755,99	0,84	179,88	1,00	0,266469	44,946976
1 .2	Due componenti	26.068,92	0,98	152,10	1,70	0,310881	76,409860
1 .3	Tre componenti	18.381,25	1,08	92,05	2,15	0,342604	96,635999
1 .4	Quattro componenti	14.021,00	1,16	75,00	2,80	0,367982	125,851534
1 .5	Cinque componenti	3.434,00	1,24	16,00	3,40	0,393360	152,819720
1 .6	Sei o piu` componenti	769,00	1,30	4,00	3,90	0,412394	175,293208
1 .7	Seconde case	41.201,96	0,84	445,87	1,00	0,266469	44,946976
1 .7	Seconde case-Esenzione 100%	4.220,00	0,84	34,00	1,00		

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	14.400,00	1,00	8,18	0,287623	0,440137
2 .4	Esposizioni,autosaloni	322,00	0,43	3,55	0,123678	0,191013
2 .5	Alberghi con ristorazione	700,00	1,33	10,93	0,382539	0,588105
2 .8	Uffici,agenzie	5.121,00	1,13	9,30	0,325014	0,500400
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	1.106,00	0,87	7,17	0,250232	0,385792
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	579,00	1,11	9,12	0,319261	0,490715
2 .11	Edicola,farmacia,tobaccai,plurilicenze	58,00	2,28	18,67	0,655781	1,004567
2 .12	Attività` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	2.185,00	1,56	12,75	0,448692	0,686033
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	341,00	1,16	9,48	0,333643	0,510085
2 .14	Attività` industriali con capannoni di produzione	21.124,00	0,91	7,50	0,261737	0,403549
2 .15	Attività` artigianali di produzione beni specifici	7.406,00	1,09	8,92	0,313509	0,479954
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	579,00	7,42	60,88	2,134165	3,275741
2 .17	Bar,caffè`,pasticceria	406,00	6,28	51,47	1,806274	2,769422
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	348,00	3,57	29,32	1,026815	1,577607
2 .21	Discoteche,night club	60,00	1,64	13,45	0,471702	0,723697

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

ATTESO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della

TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

ATTESO che dal 1° gennaio 2025, in ottemperanza alla deliberazione Arera n. 133/2025/R/rif i Comuni dovranno aggiungere la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, con le modalità in corso di definizione tra gli Enti citati nella delibera Arera sopramenzionata;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2023;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213:

- dal responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, avendo questo atto oneri diretti e indiretti sul Bilancio Comunale;

UDITA la relazione introduttiva e gli interventi di coloro che hanno preso la parola;

* * *

tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni esposte in narrativa e che costituiscono - anche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1900 - motivazioni in fatto ed in diritto del presente provvedimento, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che l'aggiornamento del Piano Finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2024 espone un costo complessivo per l'anno 2025 di euro **146.520,40** di cui parte variabile di euro **88.736,41** e parte fissa di euro **57.783,99**;
3. DI APPROVARE i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "*metodo normalizzato*", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
4. DI APPROVARE conseguentemente le tariffe della TARI da applicarsi per l'anno 2025, integralmente riportate nel prospetto che segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	28.755,99	0,84	179,88	1,00	0,266469	44,946976
1 .2	Due componenti	26.068,92	0,98	152,10	1,70	0,310881	76,409860
1 .3	Tre componenti	18.381,25	1,08	92,05	2,15	0,342604	96,635999
1 .4	Quattro componenti	14.021,00	1,16	75,00	2,80	0,367982	125,851534
1 .5	Cinque componenti	3.434,00	1,24	16,00	3,40	0,393360	152,819720
1 .6	Sei o piu` componenti	769,00	1,30	4,00	3,90	0,412394	175,293208
1 .7	Seconde case	41.201,96	0,84	445,87	1,00	0,266469	44,946976
1 .7	Seconde case-Esenzione 100%	4.220,00	0,84	34,00	1,00		

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	14.400,00	1,00	8,18	0,287623	0,440137
2 .4	Esposizioni,autosaloni	322,00	0,43	3,55	0,123678	0,191013
2 .5	Alberghi con ristorazione	700,00	1,33	10,93	0,382539	0,588105
2 .8	Uffici,agenzie	5.121,00	1,13	9,30	0,325014	0,500400
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	1.106,00	0,87	7,17	0,250232	0,385792
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	579,00	1,11	9,12	0,319261	0,490715
2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	58,00	2,28	18,67	0,655781	1,004567
2 .12	Attività` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	2.185,00	1,56	12,75	0,448692	0,686033
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	341,00	1,16	9,48	0,333643	0,510085
2 .14	Attività` industriali con capannoni di produzione	21.124,00	0,91	7,50	0,261737	0,403549
2 .15	Attività` artigianali di produzione beni specifici	7.406,00	1,09	8,92	0,313509	0,479954
2 .16	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie	579,00	7,42	60,88	2,134165	3,275741
2 .17	Bar,caffè`,pasticceria	406,00	6,28	51,47	1,806274	2,769422
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	348,00	3,57	29,32	1,026815	1,577607
2 .21	Discoteche,night club	60,00	1,64	13,45	0,471702	0,723697

5. DI DARE ATTO che a ciascuna utenza, come già stabilito per l'anno 2024, devono essere applicate le componenti perequative previste dalla delibera Arera n. 386/2023/r/rif del 3.8.2023, di seguito specificate:
 - UR1,a pari ad € 0,10 ad utenza per anno
 - UR2,a pari ad € 1,50 ad utenza per anno;
6. DI DARE ATTO che a ciascuna utenza deve essere applicata altresì la componente perequativa prevista dalla delibera Arera n. 133/2025/r/rif dell'1.4.2025 e n.176/2025/r/rif del 15.4.2025, relativa al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, di seguito specificata: UR3,a pari ad € 6,00 ad utenza per anno;
7. DI DARE ATTO che con le tariffe approvate è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dall'aggiornamento biennale del piano economico finanziario anni 2024/2025 approvato con delibera di C.C. n. 23 del 28.05.2024;
8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia nella misura del 5%;
9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.lgs 360/98;

10. DI DARE ATTO che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 7/8/1990, n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la sig.ra Rossi Patrizia, responsabile del Servizio Tributi;
- avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a conoscenza dello stesso;

* * *

Successivamente, stante l'urgenza del presente provvedimento, con separata ed autonoma votazione esitata in voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

ULTERIORMENTE DELIBERA

la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Galperti Sergio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO
Davide Fassi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2025

[] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 29-04-2025

IL SEGRETARIO

Davide Fassi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
